



GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE

via Renon 11 – 39100 BOLZANO

Al Signor Presidente
del Consiglio provinciale
B O L Z A N O

Mozione Tariffe scuole dell'infanzia

PREMESSO CHE

- ai sensi della legge provinciale del 16 ottobre 1992, n. 37 e della legge provinciale 15 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione) le Amministrazioni comunali sono chiamate a provvedere alla gestione delle scuole dell'infanzia nell'ambito del rispettivo territorio;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale n. 5/08 l'ente gestore di scuole dell'infanzia provinciali è tenuto a chiedere un'adeguata retta quale concorso alle spese di gestione, tra le quali quelle per il servizio di ristorazione;

CONSIDERATO CHE

- in molti paesi e centri minori della Provincia di Bolzano non sono presenti scuole dell'infanzia dedicate ai bambini in lingua italiana;
- in conseguenza di ciò, molti bambini residenti in quei comuni vengono iscritti dai genitori nelle scuole dell'infanzia in lingua italiana site in comuni diversi da quello di residenza;

RILEVATO CHE

- i piani tariffari emanati dalle amministrazioni comunali prevedono l'applicazione di tariffe ridotte o comunque più vantaggiose unicamente a favore delle famiglie residente nel Comune ove ha sede la scuola dell'infanzia, mentre per le famiglie non residenti viene applicata una tariffa maggiorata;
- le famiglie non residenti spesso non possono usufruire neppure delle agevolazioni attualmente previste in seguito alla pandemia;
- in via generale i Comuni in cui non sono presenti scuole dell'infanzia in lingua italiana non ritengono opportuno neppure dar seguito alle richieste di corresponsione della differenza pagata dai propri residenti per l'iscrizione dei figli alle scuole materne di altre municipalità in cui invece sono presenti scuole dell'infanzia dedicate ai bambini di lingua italiana;

RITENUTO CHE

- a tutte le famiglie altoatesine dovrebbe essere garantito il diritto di poter iscrivere i loro figli alle scuole dell'infanzia del proprio gruppo linguistico;
- qualora nel proprio comune di residenza non vi è una struttura dedicata al proprio gruppo linguistico l'unica soluzione rimane quella di iscrizione in un altro comune;
- tale libera scelta non deve comportare per nessuna ragione delle penalizzazioni di carattere economico, posto che i genitori già si fanno carico delle spese di

trasferimento dei propri figli dal comune di residenza a quello ove ha sede la scuola dell'infanzia frequentata dai figli;

Tutto questo premesso e considerato,

**IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IMPEGNA
LA GIUNTA PROVINCIALE**

a prevedere gli opportuni interventi normativi affinché in fase di determinazione delle tariffe di iscrizione e frequenza alle scuole dell'infanzia i Comuni siano tenuti ad applicare le stesse agevolazioni previste per i residenti anche a favore dei non residenti qualora provenienti da Comuni in cui non sono presenti scuole dell'infanzia dedicate al proprio gruppo linguistico

o, in via subordinata

a prevedere gli opportuni interventi normativi affinché i Comuni in cui non sono presenti scuole dell'infanzia di un gruppo linguistico dispongano su richiesta alla corresponsione dei maggiori costi di iscrizione sopportati dalle famiglie per la frequenza dei figli a istituto sito in comune diverso da quello di residenza.

Bolzano, 11 febbraio 2021



Alessandro Urzì